



TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

DECRETO

Il Giudice del lavoro dott.ssa Aurora La Face
preso atto del deposito della relazione da parte del c.t.u. dott. Di Bella Lorenzo nel procedimento
iscritto al n. 3889 /2008 R.G.;;
letta la nota spese ad essa allegata;
rilevata l'assenza di spese documentate;
visti il d.p.r. n. 115/2002 e il d.m. 30/05/2002;

LIQUIDA

in favore del c.t.u. euro 3.200,00 per onorario, oltre oneri ed accessori di legge, ponendone il
pagamento a carico del Comune di Giardini Naxos, in persona del rappresentante legale pro
tempore.

Messina, 18/06/2019

Il Giudice del lavoro
dott.ssa Aurora La Face



TRIBUNALE DI MESSINA - SEZ. LAVORO

Dott. PAVAN

Giudizio nrg. 3889/2008

NOTE AUTORIZZATE n. 2

nell'interesse del Comune di Giardini Naxos, in persona del Sindaco p.t., rapp.to e difeso come in atti dall'Avv. Arturo Merlo

contro

i sigg.ri Palumbo Giuseppe, Lo Cascio Alfio, Tizzone Rosario, Milici Angelo, Parisi Anna Maria, Luppino Giovanna, Vermiglio Santo, Pipino Saverio, Cacciola Rosa, D'Angi Santino, tutti rapp.ti e difesi dall'Avv. Giuseppe Tribulato

* * * * *

Senza recesso da quanto esposto nella memoria di costituzione e nelle note del 10.9.2009, si fanno valere i seguenti ulteriori rilievi.

I ricorrenti, tutti dipendenti del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Giardini Naxos, con il ricorso introduttivo, hanno lamentato la mancata erogazione:

- della maggiorazione per lo svolgimento dell'attività lavorativa prestata nelle giornate di domenica, nel periodo compreso tra l'01/01/00 ed il 31/12/05, ai sensi dell'art. 24 del CCNL del 2000;
- dell'indennità di turnazione nel periodo compreso dal 01/01/06 al 31/12/07.

Il Comune di Giardini Naxos, costituendosi, ha, preliminarmente, eccepito la prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c., di eventuali emolumenti ancora dovuti ai dipendenti, atteso che (in carenza di atti interruttivi) la prima pretesa formale risulta avanzata in sede di tentativo obbligatorio di conciliazione solo nel **gennaio 2008, do-**

vendosi considerare, pertanto, prescritte tutte le somme antecedenti al 31.12.2002.

Nel merito, la difesa del Comune ha contestato la fondatezza del presunto credito sotto un duplice profilo.

Con riferimento alla richiesta di maggiorazione del 50%, di cui all'art. 24 del cit. Contratto Collettivo, quale indennità per l'attività lavorativa espletata nei giorni domenicali (1.1.2000/31.12.2005), si è chiarito come tale emolumento non spettasse ai ricorrenti, stante la peculiare natura e funzione della disposizione contrattuale.

Si è precisato, al riguardo, che l'art. 24 ha lo scopo di retribuire una prestazione svolta "nel giorno di riposo settimanale" con una maggiorazione del 50% della retribuzione giornaliera in quanto ha natura ulteriore ed eccezionale rispetto alla prestazione ordinaria prevista dallo specifico rapporto e sottratta, appunto, al "riposo settimanale"

I ricorrenti, invece, al fine di garantire la copertura del servizio per l'intera settimana, hanno sempre operato con modalità turnaria a rotazione, potendo, pertanto, beneficiare della specifica maggiorazione del 30% prevista dall'art. 22, 5° comma, del CCNL del 2000.

Conseguentemente, l'attività lavorativa prestata durante i giorni di domenica non può automaticamente tradursi come lavoro in giorno di riposo settimanale, ben potendo ricadere nel lavoro turnario non soggetto ad ulteriore maggiorazione.

Quanto alla richiesta di pagamento dell'indennità di turnazione ex art. 22, 5° comma, del medesimo CCNL, per il periodo compreso tra l'1.1.2006 e il 31.12.2007, si è rilevato come siffatta indennità sia stata regolarmente riconosciuta ed erogata dal Comune

di Giardini Naxos, come risulta dalla nota prot. 61/P del 30.7.2008 del Responsabile 1ª Area, in atti.

Codesto Tribunale ha disposto consulenza tecnica d'ufficio (inizialmente affidata al Dott. Ferro) al Dott. Lorenzo Di Bella per l'esecuzione del seguente mandato: "... accerti il C.T.U. la sussistenza di eventuali differenze retributive in capo alle parti ricorrenti dal 2006 in poi, secondo quanto allegato in ricorso, sottraendo i pagamenti documentati da parte resistente".

Il CTU, acquisite anche le buste paga dei ricorrenti ed i fogli di presenza, ha, quindi, calcolato le differenze retributive per il periodo del 2006/2007, detratto quanto percepito a titolo d'indennità di turno; in particolare, con le buste paga di Giugno 2007 erano state corrisposte le indennità di turno per il 2006, mentre, con le buste paga da Ottobre 2007 a Gennaio 2008, erano state corrisposte le indennità di turno maturate nel 2007.

Dall'esame della relazione peritale si ricava, dunque, che per ciascun ricorrente, l'ammontare delle somme differenziali ancora dovute è il seguente: Palumbo G. ppe, € 45,34, Lo Cascio Alfio, € ---, Tozzone Rosario € 227,28, Milicia Angelo, €4,80, Parisi Anna Maria, € ---, Luppino Giovana € ---, Vermiglio Santo, € 133,58, Pipino Saverio, € 92,06, Cacciola Rosa, € 205,42, D'Angi Santino € 95,27.

Tale differenza, dunque, indica il presunto credito residuo dei ricorrenti.

Dal suddetto calcolo, infatti, è stato correttamente escluso il cumulo dell'indennità domenicale che non può, di norma, essere computata salvo che il lavoro festivo/domenicale si collochi oltre la turnazione.

Nella specie, per avere titolo a cumulare la doppia indennità (quella turnaria e per lavoro in giorno di

"riposo settimanale) i ricorrenti avrebbero dovuto provare di aver lavorato nel giorno specifico di riposo settimanale spettante in relazione alla turnazione a rotazione, indipendentemente dalla circostanza che lo stesso coincidesse con la domenica.

Sul punto, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con Sentenza n. 8458/2010, ha precisato che "In materia di pubblico impiego, ai dipendenti del comparto delle regioni e delle autonomie locali che svolgono la prestazione lavorativa con il sistema dei turni, funzionale all'esigenza di continuità di servizio, si applica ove la prestazione cada in giornata festiva infrasettimanale, come in quella domenicale, l'art. 22, comma 5 del CCNL del 14/09/2000 sulle autonomie locali, che compensa il disagio con la maggiorazione del 30% della retribuzione, mentre il disposto dell'art. 24, che ha ad oggetto l'attività prestata dai lavoratori dipendenti, in giorni festivi infrasettimanali, oltre l'orario contrattuale di lavoro, trova applicazione soltanto quando i predetti lavoratori siano chiamati a svolgere la propria attività, in via eccezionale od occasionale, nelle giornate di riposo settimanale che competono loro in base ai turni, ovvero in giornate festiva infrasettimanale al di là dell'orario di lavoro".

Analogamente, il Consiglio di Stato, ha affermato che "I vigili urbani che prestano servizio con orario a turnazione e che possono vedere differito il riposo settimanale, non hanno diritto alla maggiorazione economica oraria (ferma restando l'indennità di turnazione), né al riconoscimento del danno biologico" C.S. V, n. 3047 del 23.5.2006.

Nel caso di specie, dunque, non sembra che il CTU abbia riscontrato attività festiva extraturnaria tale da giustificare la corresponsione dell'indennità per lavoro domenicale.

P.Q.M.

si insiste nel rigetto del ricorso ed, in subordine,
nell'accoglimento nei limiti di quanto riconosciuto dal
C.T.U. nella relazione peritale.

Con vittoria di spese e compensi di difesa.

Messina, 4.02.2017

Firmato digitalmente da *Avv. Arturo Merlo*

N.R.G. 3889/2008



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO

Il Giudice del Tribunale di Messina, sezione lavoro, dott.ssa Aurora La Face, ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 3889/2008 R.G. , avente ad oggetto: "differenze retributive";

PROMOSSO DA

PALUMBO GIUSEPPE,
LO CASCIO ALFIO
TIZZONE ROSARIO,
MILICI ANGELO
PARISI ANNA MARIA
LUPPINO GIOVANNA
VERMIGLIO SANTO
PIPINO SAVERIO
CACCIOLA ROSA

D'ANGI SANTINO, rappresentati e difesi, giusta procura a margine del ricorso introduttivo, dall'avv. GIUSEPPE TRIBULATO;

- RICORRENTI -

COMUNE DI GIARDINI NAXOS, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura a margine della memoria di costituzione, dall'avv. ARTURO MERLO;

- RESISTENTE -



MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 19.6.2008, i ricorrenti di cui in epigrafe convenivano in giudizio il Comune di Giardini Naxos; esponevano: che erano dipendenti del Comune di Giardini Naxos facenti parte del Corpo della Polizia Municipale; che gli stessi prestavano attività lavorativa in turni, comprese le domeniche; che dal 2000 al 31.12.2005 non avevano percepito la maggiorazione del 50% sulla retribuzione giornaliera prevista dall'art. 24 del CCNL del 14.9.2000 per i dipendenti che non usufruivano del riposo settimanale; che l'amministrazione resistente dal 1.1.2006 aveva corrisposto in busta paga la maggiorazione sopra indicata, ma non aveva più corrisposto le indennità riguardanti il disagio derivante al personale che svolge attività lavorativa in turni, ai sensi dell'art. 22 comma 5 del CCNL del 14.9.2000; che in via gradata rispetto alla domanda relativa all'indennità di cui all'art. 24 del CCNL, spettava agli stessi il risarcimento danni per la maggior gravosità delle prestazioni rese in giornata domenicale; che ai sensi dell'art. 24 comma 4 del CCNL le due indennità richieste erano cumulabili tra loro.

Tanto premesso, chiedevano: "accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti alla maggiorazione del 50% della retribuzione giornaliera prevista per l'attività lavorativa prestata di domenica, per tutte le domeniche lavorate dal 1.1.2000 al 31.12.2005; in via degradata accertare e dichiarare comunque il diritto al risarcimento del danno patito per l'attività lavorativa prestata di domenica, per tutte le domeniche lavorate dal 1.1.2000 al 31.12.2005 da liquidarsi secondo il parametro indicato dalle parti sociali all'art. 22 comma 5 del CCNL 14.9.2000 e/o secondo diverso parametro individuato anche in via equitativa; accertare e dichiarare il diritto alle maggiorazioni retributive previste dall'art. 22 CCNL enti locali dell'1.4.1999 per le turnazioni effettuate dal 1.1.2006 al 31.12.2007; condannare il Comune di Giardini Naxos al pagamento delle somme dovute, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo effettivo". Con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Con memoria tempestivamente depositata in data 27.2.2009, si costituiva in giudizio il Comune di Giardini Naxos. Eccepeva in via preliminare, la prescrizione delle indennità richieste per il periodo antecedente al 31.12.2002; nel merito deduceva l'infondatezza della domanda dei ricorrenti in ordine all'indennità di cui all'art. 24 del CCNL, perché l'attività espletata nella giornata domenicale ricadeva nel lavoro turnario ordinario dei ricorrenti,



mentre l'indennità richiesta sarebbe servita a compensare l'attività espletata nel giorno di riposo settimanale, che poteva anche non coincidere con la domenica; che l'indennità di turnazione era stata regolarmente riconosciuta ed erogata dal Comune resistente, come risultava dalla nota prot. 61/P del 30.7.2008 del responsabile di I area; che la richiesta di risarcimento era destituita di fondamento, poiché le domeniche lavorate erano state adeguatamente retribuite con l'erogazione della specifica indennità, e in ogni caso non vi era prova dell'allegato danno. Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi.

Autorizzato il deposito di note conclusive, all'udienza odierna la causa veniva discussa dalle parti e decisa mediante lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

I ricorrenti hanno chiesto accertarsi la spettanza nei confronti del Comune di Giardini Naxos, di differenze retributive concernenti l'indennità per l'attività prestata nei giorni domenicali dal 1.1.2000 al 31.12.2005 e l'indennità di turnazione dal 1.1.2006 al 31.12.2007.

Con riferimento alla domanda di corresponsione dell'indennità di cui all'art. 24 del CCNL del 14.9.2000, la stessa va rigettata.

L'art. 24 del CCNL per il personale del comparto delle Regioni e delle autonomie locali prevede: *"Al dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del giorno di riposo settimanale deve essere corrisposta la retribuzione giornaliera all'art. 52 comma 2 lett. b) maggiorata del 50%, con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il biennio successivo"*.

Nella specie l'amministrazione convenuta non contesta che, per come risulta dai cartellini marcatempo prodotti in atti, i ricorrenti hanno prestato nel periodo 1.1.2000/31.12.2005, per il numero di giorni indicati in ricorso, attività lavorativa nella giornata domenicale.

La stessa si limita a dedurre la non spettanza ai ricorrenti di tale emolumento, poiché la prestazione di attività lavorativa nella giornata di domenica non rientra di per sé nell'ambito applicativo della norma contrattuale citata, in quanto la stessa è adeguatamente compensata dall'indennità di turno di cui all'art. 22 comma 5 del CCNL, che prevede una maggiorazione per il servizio svolto in turni, e poiché l'art. 24 ha lo scopo di compensare la prestazione espletata "nel giorno di riposo settimanale", che può anche non coincidere con la domenica.

Quest'ultima interpretazione della norma ha trovato l'avallo della giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, la quale ha affermato che: *"In materia di pubblico*



impiego, ai dipendenti del comparto delle regioni e delle autonomie locali che svolgono la prestazione lavorativa con il sistema dei turni, funzionale all'esigenza di continuità del servizio, si applica ove la prestazione cada in giornata festiva infrasettimanale, come in quella domenicale, l'art. 22, comma 5 del contratto collettivo 14 settembre 2000 sulle autonomie locali, che compensa il disagio con la maggiorazione del 30% della retribuzione, mentre il disposto dell'art. 24, che ha ad oggetto l'attività prestata dai lavoratori dipendenti, in giorni festivi infrasettimanali, oltre l'orario contrattuale di lavoro, trova applicazione soltanto quando i predetti lavoratori siano chiamati a svolgere la propria attività, in via eccezionale od occasionale, nelle giornate di riposo settimanale che competono loro in base ai turni, ovvero in giornate festive infrasettimanali al di là dell'orario di lavoro” (Cass. n. 8458/2010; Cass. 20 novembre 2012, n. 20344; Cass. 30 novembre 2012, n. 21524; Cass. 3 dicembre 2012, n. 21609, n. 21610, n. 21611; Cass. 12 dicembre 2012, n. 22799, n. 22800 e n. 22801; Cass. 18 dicembre 2012, n. 23349; Cass. 20 dicembre 2012, n. 23646; Cass. 28 maggio 2013, n. 13262 e n. 13263; Cass. 2 aprile 2014, n. 7726; Cass. n.28983/2017).

Pertanto, non avendo i ricorrenti allegato e provato di aver prestato attività lavorativa nel giorno di riposo settimanale, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia stato prestato di domenica o in un altro giorno della settimana, la domanda va rigettata.

Quanto alla domanda, proposta in via subordinata, di risarcimento del danno per la maggior gravosità del lavoro prestato di domenica, la stessa è infondata e va rigettata.

Al riguardo risulta pacifico che i ricorrenti hanno percepito, per il periodo 1.1.2000/31.12.2005, a cui riferiscono la richiesta di risarcimento del danno, l'indennità di cui all'art. 22 comma 5 del CCNL.

La disposizione contrattuale citata prevede che: *“Al personale turnista è corrisposta un'indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro i cui valori sono stabiliti come segue: - turno diurno antimeridiano e pomeridiano (tra le 6 e le 22:00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all'art. 52, comma 2, lett. c); - turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all'art. 52, comma 2, lett. c); turno festivo notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all'art. 52, comma 2, lett. c)”.*

Dal chiaro dettato della norma emerge che se il turno è prestato in un giorno festivo la maggiorazione corrisposta è del 30%. Tale previsione prevede un compenso aggiuntivo idoneo a compensare il maggior disagio determinato dalla prestazione di lavoro in turno in giorno festivo.



Pertanto, non avendo i ricorrenti allegato e provato un danno, ulteriore e distinto dal mero disagio compensato dalla predetta indennità, derivato agli stessi dall'avvenuta prestazione di attività lavorativa in giornata domenicale, la domanda va rigettata.

Quanto alla domanda di corresponsione dell'indennità di turnazione, essa va accolta per quanto di ragione.

Parte ricorrente ha allegato che il Comune di Giardini Naxos, per il periodo lavorativo dal 1.1.2006 al 31.12.2007, non ha provveduto a erogare agli stessi l'indennità di turnazione di cui al già citato art. 22 comma 5 del CCNL applicabile, e di aver provveduto, in tale periodo, ad erogare solo la maggiorazione del 50% di cui all'art.24.

Parte resistente ha eccepito che l'indennità di turnazione, nel periodo indicato, è stata regolarmente riconosciuta, versando in atti la nota prot. 61/P del 30.7.2008 del responsabile di I area, a riprova del suddetto pagamento.

Come già esposto, l'indennità di turno e l'indennità compensativa del mancato riposo settimanale sono due voci retributive diverse e corrispondono a due diverse funzioni.

Inoltre, ai sensi dell'art. 24 comma 4 del CCNL la maggiorazione per attività prestata nel giorno di riposo settimanale è cumulabile con altro trattamento accessorio collegato alla prestazione.

Pertanto, risultando pacifico che i ricorrenti hanno prestato nel periodo indicato attività lavorativa in turni, spetta agli stessi la relativa indennità, anche con riferimento alla maggiorazione per il turno prestato nei giorni domenicali, non avendo parte ricorrente eccepito la compensazione con quanto già corrisposto a titolo di indennità ex art. 24 del CCNL, né contestato tempestivamente che tale emolumento fosse stato corrisposto indebitamente, per non avere i ricorrenti prestato attività lavorativa nel giorno di riposo settimanale, al di là della ordinaria divisione del lavoro per turni, anche domenicali.

Pur se infatti il novellato articolo 115 c.p.c. è, ratione temporis, applicabile solo alle controversie insorte dopo il 4 luglio 2009, tra le quali non vi è la presente; tuttavia, deve evidenziarsi che il principio di non contestazione ora introdotto legislativamente, aveva in realtà già da diversi anni trovato cittadinanza nell'ordinamento, in virtù di un'interpretazione sistematica ormai consolidata da parte della Suprema Corte. Pertanto, l'intervento legislativo del 2009, in parte qua, non può essere ricostruito come una vera e propria modifica normativa, ma piuttosto come una mera ricognizione di un precetto già sancito in via interpretativa sulla base del dato normativo pregresso.

Deve ritenersi che il principio di non contestazione ora sancito dall'art. 115 c.p.c., non fa altro che confermare un approdo giurisprudenziale cui la giurisprudenza di legittimità era giunta sin dalle pronunce di Cass. Sez. Un. n. 761/2002 e Cass. Sez. Un. 11353/2002.



Consegue che il principio di non contestazione, così come ricostruito dalla giurisprudenza a partire dal 2002, deve essere utilizzato anche nella decisione della presente controversia.

Con riferimento al quantum, il c.t.u. nominato, Lorenzo Di bella è stato incaricato di determinare, sulla base della documentazione in atti, le differenze retributive spettanti ai ricorrenti tenendo conto di quanto già corrisposto dal Comune a titolo di indennità di turnazione, per il periodo dal 1.1.2006 al 31.12.2007 .

Lo stesso ha rilevato che nelle buste paga di giugno 2007 sono state corrisposte ai ricorrenti le indennità di turno maturate nell'anno del 2006, mentre nelle buste paga dei mesi da ottobre 2007 a gennaio 2008 sono state corrisposte le indennità di turno maturate nell'anno 2007.

Esaminando i fogli presenza allegati in atti, lo stesso c.t.u. ha potuto calcolare le differenze retributive spettanti ai ricorrenti a titolo di indennità di turnazione, tenuto conto anche del mancato pagamento delle indennità per turno festivo, che per quanto sopra esposto non è possibile compensare con la maggiorazione ex art. 24 del CCNL.

- 1) Palumbo Giuseppe € 1.316,45;
- 2) Lo Cascio Alfio € 1.483,74;
- 3) Tizzone Rosario € 1.574,15;
- 4) Milici Angelo € 932,17;
- 5) Parisi Anna Maria € 845,72;
- 6) Luppino Giovanna € 746,03;
- 7) Vermiglio Santo € 894,66;
- 8) Pipino Saverio € 1.244,94;
- 9) Cacciola Rosa € 1.128,66;
- 10) D'Angi Santino € 1.635,23.

Le conclusioni di cui alla relazione in atti (che si richiama *per relationem*, costituendo parte integrante della presente motivazione) appaiono del tutto condivisibili, risultando, peraltro, immuni da vizi logico giuridici e supportati da congrua ed esaustiva motivazione.

Nei limiti di quanto sopra esposto, il ricorso va accolto.

Stante l'accoglimento parziale delle domande di parte ricorrente, le spese del giudizio vanno compensate per 2/3 e poste a carico di parte resistente per il restante terzo.

Le spese di c.t.u., come liquidate in separato decreto, vanno poste a carico di parte resistente.

P.Q.M.



definitivamente pronunciando in ordine alle domande proposte con ricorso depositato il 19.6.2008 da PALUMBO GIUSEPPE, LO CASCIO ALFIO, TIZZONE ROSARIO, MILICI ANGELO, PARISI ANNA MARIA, LUPPINO GIOVANNA, VERMIGLIO SANTO, PIPINO SAVERIO, CACCIOLA ROSA e D'ANGI SANTINO contro Comune di Giardini Naxos, in persona del Sindaco pro tempore;

disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;

condanna il Comune di Giardini Naxos a corrispondere ai ricorrenti, a titolo di indennità di turno, le somme così individuate: Palumbo Giuseppe € 1.316,45; Lo Cascio Alfio € 1.483,74; Tizzone Rosario € 1.574,15; Milici Angelo € 932,17; Parisi Anna Maria € 845,72; Luppino Giovanna € 746,03; Vermiglio Santo € 894,66; Pipino Saverio € 1.244,94; Cacciola Rosa € 1.128,66; D'Angi Santino € 1.635,23, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione;

rigetta le restanti domande;

rigetta la domanda riconvenzionale proposta dal Comune di Giardini Naxos;

condanna il Comune di Giardini Naxos a rifondere ai ricorrenti, in solido, 1/3 delle spese di lite, che liquida nell'intero in € 2.810,40, oltre iva e cpa come per legge e spese forfettarie al 15%, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario; compensa i restanti 2/3.

pone le spese di c.t.u., come liquidate in separato decreto, a carico di parte resistente.

Messina, 18.6.2019

Il Giudice del Lavoro

Dott.ssa Aurora La Face



Dettaglio Email

Mittente: amerlo@pec.giuffre.it

Destinatari: protocollogiardininaxos@pec.it

Data: 16-07-2019 Ora: 12:48 Num. Protocollo: Del:

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: trasmissione sentenza n. 489 /2019 – Tribunale di Messina Sez. Lavoro – PALUMBO e C.ti / Comune di Giardini Naxos – comunicazione notifica dell'11 luglio 2019

Testo Email
